DIFESA

Per Santolo Spina.

Accusato di furto di carlini novantacinque nella Regia Zecca.

Alla Regia Camera della Sommaria Delegata per lo Regio Collateral Conseglio.

Commessario il Sig. Presidente Francesco Antonio Andreasso.

Mag. Filippo Pepe Att.

Quia periculosè justi sumus: sub se-
curitate semper ignoscimus. *Cassiodorus.*

I. M. I.

GLI non è cosa, che recato abbia a' petti umani tanto orrore, ed abborrimento, quanto l'udire, che i furti di piccola quantità, e senza violenza, o da bisogno incagionati, siano stati alle volte così vantaggiosamẽte soddisfatti, ed aspramente puniti colla pena di morte, o di galea, come se fosse men preziosa la vita della colpa, e di men pregio la libertà del delitto.

Scelera taxantur modo
Majore nostra. (a)

Tanto più, che veggiamo altri, ne' quali prevale più l'accortezza, e la frode, commetter furti di gran lunga maggiori, e quei così spesso, e frequenti, così pubblici, come privati per ogni Città, e luogo accadere, che vi fù chi prese argomento di arditamente provare doversi ugualmente i furti stimare dell'uso delle Genti, che dal Diritto delle Genti son riputate le guerre. (b) Però, che leggiamo, che i Regni illegittimamente da barbare Genti acquistati non sono altro, che *Magna Furta* (c) e che coll' effusione, e spargimento innocente di tanto sangue per tanti omicidii, (d) siano divenuti gloria de' vincitori, e vituperio de' vinti. (e) E quella Roma, che seppe un tempo coll' armi farsi di tutto il mondo Signora, togliendo a i Popoli le Provincie, & a i Rè le Corone; pure ritiene il nome d'invitta, e più, che mai con le sue leggi il mondo regge, ed ammenda. Anzi, che leggiamo ancora presso i Lacedemoni, e i Persiani in tal maniera i furti permessi, che stimavasi delitto la dapocagine di colui, il quale non sapeva astutamẽte rubare. (f) Ed ancorchè una volta fosse da gli Ateniesi per leggi imposta capital pena al furto; nulla di meno perciocchè *videbantur impendio acerbiores*, (g) non con decreto, nè con altro editto, mà col solo tacito, e comune consentimento del Popolo, fattasi legge da se stesso, furono disusate, come più di sangue, che d' inchiostro sparse, ed apertamente poi rivocate da Solone, il quale in pecuniali condannagioni scambiolle: ordine seguito altresì nel perpetuo editto dal Romano Pretore, (h) che la pena di morte dalle leggi delle Dodeci Tavole al furto imposta, convertì in pecunia, e pur quella andava solamente a ferire colui, che, ò di notte tempo, ò di giorno con la mano armata rubava: (i) Perche allora, non solamente si fà alle cose, mà anche alla persona ingiuria. (k) Laonde disse S. Agostino, che *Plusquam fur est*. (l) E Teofilo. (m) per lo suo interprete, così intender si fà: *Quoniã ergo ius, quod ex*

(a) *Seneca in Traged.*

(b) Certè illud in primis consideratione, & quæstione dignum, cur cum jus gentium humanæ societatis tuendę causa maximè comparatum sit, bella, quæ eam societatem maximè dissipant, & destruunt ab eo jure nata ab iisdem Iurisconsultis tradantur. Cũr nõ dixerunt, & furta a jure gẽtium esse introducta? *Salmas. de V. Juris, fol.* 257.

(c) Remota justitia, quid sunt Regna nisi magna latrocinia. *Aug. de Civit Dei lib.* 4 *c.* 4

(d) Homicidia compescimus, & singulas cædes: quid bella, & occisarum gentium gloriosum scelus? non avaritia, non crudelitas modũ novit; & ista quãdiù furtim, & à singulis fiunt, minùs noxia, minusque mõstrosa sũt: ex Senatusconsultis, plebisque scitis scelera exercẽtur, & publicè jubentur vetita privatim. *Sen. ep.*

(e) In unius gloriæ specie capti sceleribus suis nomen virtutis imponunt. *Lact. lib.* 1. *de falsa Relig.* (f) *Aulus Gellius lib.* XI. *cap* 18. *Diodorus Siculus lib.* 1. *c.* 80. (g) *Aul. Gellius ibid.* (h) *Theoph.* §. 5. *instit. de perpet. & tempor. action.* (i) *Cicero in Orat. pro Milone.* (k) *Seneca lib.* X. *Controv. ult.* (l) *D. August. quæst.* 21. *sup. Exod.* (m) *Theoph. ibid.*

lege XII. Tabularum venit, propter asperitatem explosum est (Διὰ τὴν τραχύτητα κατεψηφίσθη) *& magis jure Pratorio utimur (justum enim erat, ut qui in pecunia lesisset, & in pecunia plecteretur) ideò Pratoriam furti actionem vocamus.* [illegible]

Siasi in qualunque modo pure ricco lo spoglio, e preziosa la preda d'un ladro, chi potrà pareggiar mai la perdita della vita coll'acquisto di un furto, e chi uguagliar potrà la libertade alla roba? Quanto à mè, non ritrovo, che sia, o possa esser proporzione veruna trà la cosa furata, che può ricever prezzo, e l'Vomo, ch'è inestimabile: *In homine libero, nulla corporis æstimatio fieri potest*, son parole di Vlpiano ne'suoi libri *ad edictum*. (a) Ond'ebbe a gridare l'Autor più celebre, che simil materia trattasse, dico Antonio Mattei eruditissimo Giurisconsulto: (b) *Nummos abstulit, nō vitā sibi, cur amittat vitam, cum satisfacere nūmis possit? Ademit quod restitui potest, cur adimatur ipsi, quod restitui non potest?* E prima di lui San Gio: Chrisostomo, pure del furto parlando: *Vbi damnum resarciri potest, non esse hominis adimendam vitam.* (c)

E perche giusta, e commendevole è sol quella pena, che và di pari col delitto, e quel gastigo, ch'è uguale alla colpa, sacrolanta fù quella legge, che punì i furti col doppio, e con quel di più per lo furto manifesto, (d) solo premio alla diligenza del Padrone dovuto, che immā enēte il ladro, e'l ladroneccio scoverse; siccome avvertì solamente l'avvedutissimo, e non mai abastanza lodabil Cujaccio. (e) E perciò il danajo, col danajo, il sangue col sangue, e l'omicidio coll'omicidio di chi l'impose, giustamente si gastigasse: auendo avvertito tutti i Giurisconsulti, e tutti i Politici doversi nelle bē'ordinate Repubbliche costituire le pene secondo il merito de'delitti, e stabilirsi i supplicii a proporzione de'misfatti. (f) E degnamente soggiugne alla medesima suddetta sua sentenza S. Gio: Chrisostomo stesso, quando un'Vomo l'altr'Vomo rapisce per la somiglianza, e parità, che è fra Vomo, & Vomo sia tenuto alla pena di morte: *Sed quia furatus est hominem, licet possit restituere: tamen lege Mosaica morte punitur.* (g) E si legge nell'Esodo: *Qui furatur hominem, & vendiderit eum convictus noxæ, morte moriatur*, riportato ne i Decretali, (h) e confermato dal Diritto Civile, che ne pubblicò le leggi Cornelia, e Flavia, e delle quali fan menzione Apulejo, (i) e Cicerone. (k)

Ogn'un sà, che'l furto sia una cosa da per sè abbominevole, e malo: *Quid est turpius*, disse Cicerone, (l) *Ingenuo, quid minus libero dignum, quàm in conventu maximo cogi à Magistratu furtum reddere?* Poco, ò nulla importando, che una volta fosse stato appresso alcune Nazioni dissimulato, ò permesso, poichè dalla Natura stessa viene abborrito: *Furtum natura probrum*, disse Vlpiano. (m) E viene detestato da ogni legge divina, ed umana, in

(a) *Vlpian. in l. 1. §. sed cum homo. & l. ult. D. de his qui dejecerint.*

(b) *Antonius Matthæus de criminibus ad lib. XLVIII. Digestorum de furtis tit. 1. c. 3. n. 4.*

(c) *Diuus Chrysost. cit. à Benedicto Carpzouio in praxi crimin. q. 77. de furto nu. 43.*

(d) *Inst. tut. iur. lib. 4. de furtis.*

(e) *Cuiac. obseru. lib 19. c. 12.*
l. servos Cod. ad l. Jul. de vi public. Reusner. decis. 70. n. 8.

(f) *Hugo Grotius de iure belli, & pacis lib. 2. c. 20.*

(g) *D. Chrysost. sup. notatus.*

(h) *Lib. V. decr. tit. 18. de furtis.*

(i) *Apulejus lib. 8. Metam.*

(k) *Cic. pro Roscio Amerin.*

(l) *Idem Cic. contra Ver. 2.*

(m) *l. probrum 42 D. de V. S.*

na, in modo, che per tenue, che fosse; purche giunga alla quãtità, che'l faccia tale; sia più grave, e maggiore del maggior peccato della lussuria, poiche con quello contro la giustizia, e con questa contro la continenza si pecca, (a) Mà ben sò, e negar non mi si può, che questo non sia in più maniere dalle leggi sacre, e civili scusato, sia la necessità, che l'astringa, il periglio della fama à non poterlene tantosto ammendare, l'occasione, che lo provochi, la facilità, che l'alletti, ò pure quando, che sia senza violenza, e semplice, e di tenue quantità, ed una volta commesso, ò per altre, e simili cause; non sono elleno, ed ogn'una di esse ragioni bastantissime, onde sia il reo da ogni gastigo lontano, ò al più con leggieri, e civili condannagioni punito.

(a) D. Thom. in Summa 22. q. 12. 3. c. item.

Vegniamo ora à dissaminare il merito dell'inquisizione del miserabile Santolo Spina ritenuto per molti mesi nelle carceri, ed ivi nutrito solamente col semplice pane, che l'hà somministrato la Corte, così malamente ridotto, e malmenato, che è divenuto tutto straci ne'vestimenti, scalzo, smunto.

Pallidiorque Reo; (b)

(b) Martialis.

Per cui da questo Clemẽtissimo Tribunale hò avuto del presente Patrocinio l'onore, il quale fra gl'onori il sommo da Plinio l'Oratore stimavasi, allora, che dal Senato simili uficj gli s'imponevano: dell'inquisizione dico di SãtoloSpina, appena fatto maggiore, poco esperto, ed affatto ignorante delle leggi civili, e municipali, quanto povero, tanto dabbene; il quale ancorche storpio in una mano, procacciavasi col miglior modo, e quanto più onestamente potea il vitto, moderatissimo in ogni parte della sua vita, venditore prima di frutta, e poi facchino nella Regia Zecca, nè mai macchiato di colpa veruna. Questi vic'ora accusato di avere rubato a' 22. del mese di Marzo piccola quantità di carlini, per quãto potea prẽdere in una brancata la mano, che spõtaneamente

Pleno dum turget sacculus ore. (c)

(c) Iuuenal. sat. 14.

Sdruscendosi in un lato, vomitò sopra il Bancone della camera della Banca ivi traportato da quella della *Liberata*, con molti altri sacchi, già annoverati, contenenti ciascun d'essi docati mille, e destinati a' Ministri de'Banchi, che ivi assistevano per riceverli.

E ch'egli nel medesimo giorno ne fosse stato scoverto, trovandosi il furto nella sua persona in altre monete cambiato, e che fossero stati ricercati per tal causa i vicini, sua cognata, e moglie, prodotti Testimonii, catturato, interrogato, e confesso in casa del Sig. Presidente Commessario ad hore tre di notte, dal quale fù mandato prigione, e che gli Vsiciali della Zecca attenti ad investigarne il furto, ed il ladro, anco immantinente si essaminassero; contro del quale, e chi per suspizione, e chi per conghietture, e chi di giudizio depose, come se fosse un furto di grandissima quantità, ò un parricidio, e pure non fù

 la

la mīcāza, che di soli carlini 95. Grā cosa'in vero gli Vomini adirāsi non tanto per lo spargiméto del sangue, quanto per l'interesse, e per l'avidità della roba, non per altra cagione a mio avviso, perche questa par che sia la causa comune, ed universale, e quella del sangue particolare, per nimicizie, ò cause private, ed in pregiudizio di pochi, che pur si vede alle volte composta, e'l furto non mai translatto in danajo.

Di questo furto impostoli, e non altramente confessato, in niun modo convinto viene lo Spina: anzi, che quando anche confessato l'avesse, ò convinto ne fosse, per non esser delitto di peculato, ne di danajo della Regia Zecca, benche nella Regia Zecca succeduto, ma di semplice furto, senza violenza, e con l'occasione, e di piccola quantità, ed una volta commesso; meritar non dee pena veruna, se non quella medesima, che pur troppo, e per tanto tempo nelle carceri hà malamente sofferto.

Le confessioni de'delitti, ancorche anticamente presso i Romani si praticassero con la taciturnità, quando interrogato del delitto il Reo, niente rispondea, e si legge presso Asconio, *Cum in jus ventum esset, dicebat accusator apud Pratorem Reo: Aio te Siculos spoliasse; si tacuisset lis ei estimabatur, ut victo; si negasset, petebatur à Magistratu dies inquirendorum ejus criminum;* dove osserva Pietro Erodio, che *habebatur, ut victus,* (a) mà nō già; *ut convictus*; Nulla di meno per lo costume di ogni luogo, e Città presentemente, e da molto tempo praticato si ricerca espressa, e specifica la confessione del delitto, così della qualità della causa, che del tēpo, e del modo, come attesta ogn'uno, (b) che di tal materia hà scritto: e che si abbia à fare questa confessione avanti il Giudice sedente pro tribunali, e con l'Avvocato fiscale presente, che l'accetti, in luogo del quale presso i medesimi Romani erano le parti stesse, che interrogavano il Reo, ed i testimoni; e quando altrimente fosse fatta, com'è occorso à Santolo Spina di averla fatta in casa del Signor Presidente Commessario, senza intervenimento d'altro Signor Presidente, e del Sig. Avvocato Fiscale; essere di niun valore testifica, per la Dottrina di Bartolo, di Saliceto, di Speculatore, e di molt'altri, Pietro Follerio nella sua pratica criminale. (c)

E ciò è tanto vero, che se tre Giudici assegnati fossero nella causa, e la confessione avanti à due si facesse, non sortirebbe effetto veruno, per la disposizione del *Cap. Olim* (d) Ed è dottrina dell'Abate, e d'Ippolito de Marsiliis, allegati dal medesimo Follerio; il quale soggiugne, che quella in tal maniera fatta, e poi rivocata, come già fù rivocata dal medesimo Santolo avanti i Signori Presidenti Francesco Antonio, Andreasso Commessario, e Federigo Cavaliero à questo atto destinati, e colla presenza del Sig. Avvocato Fiscale, allora sedenti pro Tribunale, ne meno sia sufficiēte indizio alla Tortura per la dottrina di

altri

altri Dottori d'approvata fede da lui medesimo prodotti per difesa di tal fermissima opinione; e che tutte le cõfessioni spõtanee rivocare si possano, e rivocate perdano ogni forza; l'insegnano tutti i Dottori, & è a tutti notissimo, () *Quia confessio in crimine non prajudicat, nisi perseveret*, sono parole della *Glossa nel Cap. Ex litteris* (a) approvate dall'Archidiacono; (b) e Godofredo da Bavo, che fù Presidente nel Senato di Savoja, & ottimo Criminalista, avvertì a' Signori Giudicanti à non prestar loro fede, perche *Multi enim sunt idiota, qui ducti spe promissionis indemnitatis, & metu carcerum fatentur libenter se deliquisse, quamvis non deliquerint*. (c)

(a) *Glossa in cap. ex litteris 5. extr. de diuort.*
(b) *Archidiac. in c. de accusat. in 6.*
(c) *Godofr. a Bauc in Theor. crim. lib. 1. q. 12.*

La ragione, perche si ricerchi tal solennità da fare nelle confessioni avanti la Corte in forma di Tribunale, è che quantunque comunemente si dica non esserci prova più efficace contra i Rei di ciò, che colla propria bocca in giudicio confessano; tutta volta vi possono essere molte occasioni, per le quali si rendono sospette, come fatte a forza, per timore, per debolezza di spirito, per lo tedio della vita, e per altra cagione. Laõde Quintiliano (d) così declamò: *Ea natura est omnis confessionis, ut possit videri demens, qui de se confitetur, furore alius impulsus est, alius ebrietate, alius errore, alias dolore, quidam quastione, nemo contra se dicit, nisi aliquo cogente*. E Calfurnio Flacco (e) in cotal modo: *Confessio voluntaria suspecta est; confessionem sceleris appellat vocem doloris, misericordia vestra maximum munus est servare nolentem.*

(d) *Quintil. declamat.*
(e) *Calphurnius Flaccus declamat. 41.*

A quanti Christiani, ch'in tempo della maggior loro persecuzione volontariamente si attaccavano alla Sedia di Arrio Antonino, che comandava in Asia, e confessavansi Christiani solamente per esporsi al martirio; andate, diss'egli (perche non credeva alle loro confessioni) se voi avete invidia di morire, vi mãcano forse precipizii, e rovine per precipitarvi? (f) Dal che si vede, ch'allora si stimi haver confessato legittimamente il Reo, quando lo fà: *in judicio, vel in jure, idest apud Pratorem, apud Sellam, sive Tribunal Pratoris, ἐν δικασ..., in Tribunali, sic Graci in jure interpretantur: itaque non est pro judicato, nisi confessus sit in jure*: Sono parole dell'accuratissimo Cujaccio nel libro 56. all' editto di Paolo. (g)

(f) *Tertul. ad Scapulam.*

Quindi è, che ne meno alle confessioni fatte in tormento, alcuna fede prestare si debba. *Neq; adeo fidem quastioni adhibendã*, avvertì Vlpiano stesso, (h) che tanto loda il giudizio di Vaconio Saffa il quale doppo aver condennato Primitio il Servo, che confessò, e nominò ancor i compagni al tormento, dubbitando, che tal cõfessione avesse fatta per timore di ritornare in mano del Padrone, riferisce il rescritto di M. Antonino, e Lucio Vero Augusti, che non si debba dare credenza alle altrui confessioni, ancorche sotto al tormento ratificate, per esser cosa assai fragile, e peri-

(g) *Cuiac. in l. 1. de confess. lib. 56. ad edictum Pauli.*
(h) *Vlpian. l. 1. DD. de quastionibus.*

colosa il confessar gli Vomini di se, e di altri le colpe, & i misfatti non veri per timore, ò per altra cagione, e che il Servo in podestà del Padrone non ritornasse. O Dio! e come si potrà dar mai fede ad una confessione, che per flagelli a forza si cava fuori, ad una confessione, che può essere alle volte più falsa, che vera! Veggiamo ciò, che ne scrisse Quintiliano: *Mentitur in tormentis qui pati potest, & qui pati non potest: quia alius patientia facilè mendacium facit, alius infirmitas necessarium*. (a) E ciò, che appo Cicerone leggiamo: *Dolorem fugientes multi in tormentis ementiti persapè sunt, moriq; maluerunt falsum dicendo, quam verè inficiando dolere*. (b) Molti essendo che sospetti eran del delitto, al semplice aspetto de' tormenti han confessato, come Philota da Curtio, Xiano da Livio, Sevina, e Natale da Tacito si rammentano. Per la qual cosa dissero i *DD.* tutti, che vi sia d'uopo un'altro atto libero per la confermazione della confessione, da farsi fuori del tormento, ch'ove nõ venga come la prima volta confermata abbiasi à ripeter di nuovo il tormẽto, fin'à tãto, che spõtaneamẽte la ratificasse il reo. Or, s'egli è vero, che il contratto, che si fà per forza, ò per timore è di niuno valore; come dunque la confessione, che si fà del delitto à forza di tormento, ò per lo timore de' tormenti, sarà valevole? e se nell'atto del tormento non hà saldezza, come avrà poi sussistenza per un'atto, che s'infinge libero, allora, ch'egli è più violento, che mai; mentre non ratificandosi, s'avrebbe di bel nuovo à tormentare il Reo? e s'è nullo il primo, come si conferma per un'altro atto parimente nullo? E però quantunque altri in tal maniera il delitto confessi, vi si ricerca il corpo del delitto, e spezialmente per lo furto, la cosa rubata: nella qual materia, basterà solamente allegare Benedetto Carpzovio nella sua Pratica criminale. (c) Hor dunque i carlini novantacinque, che si suppongon rubati da Santolo Spina, dove sono, mentre nelle mani dell'Attuario non ve ne sono, che carlini 45? i medesimi ritrovati presso la Cognata, e non appo l'accusato? E come mai potrà provarsi, che quei carlini siano i medesimi rubati, non potendosi mai dare corpo di delitto in una medesima spezie di moneta? E quando si dice, che gli altri furono cãbiati, dunque non vi è corpo di delitto per li cambiati, potendosi dar'il caso, che Santolo avesse ancor altronde, tanto li suddetti carlini, quanto l'altra moneta cambiata.

Nè basta alla confessione fatta sotto il tormento il corpo del delitto, come è detto; ma è necessario ancora la prova, che il furto dal reo sia stato commesso, come riferisce Vlpiano. *Divus Severus rescripsit confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscẽtis instruat*. (d) E Tertulliano, che fù gran Giurisconsulto, ancora in miglior forma l'auvertisce: *Si de nocente cognoscetis non statim confesso eo nomine homicida, vel sacrilego, vel incesto, vel publici hostis*

(a) *Quintil.l.5. instit. Orator.* 4.

(b) *Cic. partit. Orator.*

(c) *Carpzov. in praxi crimin. q.* 81.

(d) *Vlp. l.* 1. §. *Divus Severus*, DD. *de quæstion.*

stis contenti estis ad pronunciandum, nisi consequentia exigatis qualitatem facti, numerum, locum, tempus, conscios, socios. (a)

Or quanto alle prove in questa causa prodotte, non sono di veruna sussistenza: percioche le testimoniãze di coloro, ch'affermano d'aver cõtati dodici sacchi per ducati mille l'vno, e tarì tre, & vno di essi ritrovatosi poi mãcante della sõma di doc. 10. & un tarì niente offendono: poiche fã testimoniãza di vn fatto proprio, e sono vficiali della medesima Regia Zecca, & in difesa e gelosia del loro vficio & onore. Oltre che nel contare le molte monete di diuersi sacchi ageuol cosa fù, che interuenisse alcuno abbaglio, e errore di piccola somma.

Nè debbono essere di considerazione alcuna gli altri attestati de'due Cassieri de'Banchi, del cambiamento, che fece lo Spina di Carlini in ducati: perocche ben potea i carlini per altro modo acquistati, in altra moneta cambiare.

Come nè meno alcun pregiudicio recano l'altre deposizioni fatte da gli altri, che tengono l'vficio di Ministri di proua, e di cugni nella Regia Zecca; i quali dicono, che i carlini 45. ritrovati in mano della Cognata del già detto Sãtolo, & a loro medesimi essibiti siano gli stessi carlini nuoui, che stauano nel sopraddetto sacco, donde si suppongon rubati i duc. dieci, tarì uno: poiche bẽ possono deporre; come han deposto, che siano carlini vltimamente stãpati, mà nõ che siano i medesimi, che stauano in quel sacco: cosa inverisimile certo, & impossibile à credere: perocche in altro modo direbbono, che non vi fosse stata altra moneta di carlini nuoui vscita dalla Regia Zecca, il che è falsissimo, non potendosi in verun modo dare corpo di delitto in vna medesima sorte di moneta: e tutte l'altre testimonianze, che si leggono nel processo, sono di Ministri, & Vficiali della Regia Zecca interessati per lo mestiere loro, e nella cosa medesima nel difetto della diligenza, e poca accuratezza, e forse del proprio interesse: & apparendo dagli atti, che furono più, e diuersi fachini, che portarono detti sacchi, perche solamente cõtro lo Spina tante conghietture, presunzioni, e giudizi de' medesimi Vficiali?

Mà siasi come si voglia, abbia commesso questo furto Santolo Spina, disaminare conviene, che qualità di furto sia questo. Egli non è delitto di peculato, perocche questo commettesi solamente per colui, che rubando la pecunia pubblica, ò sacra ne tiene la cura, & amministrazione, come dispose Paolo nel libro de' Singolari per detto di Labeone: *Eum quoque qui pecuniam publicam in aliquos usus retinuit, nec erogaverit hac lege teneri Labeo lib. 38. posterior (b) scripsit.* E quantunque tra Marciano nel libro delle instituzioni, (c) e Papiniano in quello de' Responsi (d) par che vi sia qualche contrarietà, ad ogni maniera deesi intendere, che quando si commette il furto dal Magistrato sia delitto di peculato, perche più gravemente egli pecca,

poi-

(a) *Tertullian. in Apolog. c. 2.*

(b) *l. Sacrilegi, §. Labeo* DD. *ad l. Iul. Pecul.*

(c) *Marcianus in l. 4.* DD. *ad l. I. Pecul.*

(d) *Papinianus in l. ob pecuniã* DD. *de furtis.*

poiche alla ſua fede fù commeſsa la pecunia pubblica, e che in tal caſo abbia parlato Marciano nell' eſſere delitto di peculato. Mà quando un privato la pecunia pubblica rubaſſe, cōmette sēplice furto. Nel qual caſo hà diſpoſto Papiniano. E viene dottamēte conciliata l'opinione di queſti due graviſſimi Giuriſconſulti, da Baccovio (a) da Harpretta, e da Gio: Vurmſero (b) migliormente di tutti, & altri l'han conciliata altrimente, dicendo, che la detta legge di Marciano aveſſe parlato *de re Civitatis*, e quella di Papiniano *de pecunia Civitatis*, & in queſta maniera un Vomo prevenuto di latrocinio di danajo pubblico per un'arreſto di Toloſa, fù conoſciuto di furto, e non di peculato, come riferiſce nelle ſue opere Antonio d'Eſpeiſſes (c) famoſiſſimo Avvocato in Mompellier. E conſequentemente non ſarebbe tenuto lo Spina, ſe non di ſemplice furto; ancorche prima della Conſtituzione di Trajano, e di Adriano, riferita dal ſuddetto Marciano diverſamente credeſſeſi di non commetterſi peculato, mà ſemplice furto dal Magiſtrato: lo che appariſce dalla Piſtola di Plinio, (d) lodata da Guglielmo Fornerio (e) nel libro delle ſue Selezzioni: *Poſtremo ſi pecunia Municipii tollatur furtum, non peculatus contrahebatur, proindè, ac ſi privata non publica res intercepta eſſet.*

Mà vegniamo più preſſo al caſo, che occorre. Ogn'uno sà, che ſe il Procaccio da un luogo ad un'altro traportando un ſacco pieno di monete, qualche quantità ne rubaſſe, e'l furto già provato ſi foſſe; ſe il ſacco era chiuſo, concioſſiecoſache interviene l'atto premeditato, e la frattura, ſia tenuto alla pena ordinaria: mà quādo il ſacco ſi foſſe trovato aperto, allora per l'occaſione, e facilità della coſa non è tenuto, ch'alla pena ſtraordinaria, è dottrina ſpezialiſſima di Baldo, (f) di Giaſone, (g) di Cravetta, (h) di Mollero, (i) di Harpretta, (k) e di molti altri allegati da Criſtoforo Crucio (l) grande indagatore de' delitti d'ogni genere di furti per legge pubblica, e privata.

Ma finalmente vegniamo al caſo aſſai più ſpeziale. Certo egli è, che'il furto, che ſi ſuppone fatto da Santolo Spina, ſia ſtato fatto in vn ſacco di danaro già numerato, e ſignato con cera di Spagna, e ſuggello del Signor Duca di S. Teodoro deputato, & vſcito ancora dalla Camera della *liberata*, come han depoſto tutti i teſtimonii prodotti, e ſe ne fà mēzione nel *Monitus*. Dal che ſi vede ch'era danaio liberato, & uſcito già dall' Erario della Regia Zecca, il quale certamente andava a pericolo altrui, o ſia di qualche Cuſtode, & Vficiale della medeſima Zecca, ò del Caſſiere del Banco, per lo quale era deſtinato; e conſeguentemente non ſi può dire più eſſere furto di danajo della Regia Zecca, mà di danajo divenuto già di privato: *Obſignatione totius debitæ pecuniæ, ſolutione facta, liberationem contingere*, reſcriſſero gl'Imperadori Diocleziano, e Maſſimiano, (m) e Salmaſio nota: *Si-*

gnate

(a) *Baccouius p. 2. diſput. 32. Theſi Vlt. lit. E.*
(b) *Io: Vurmſerus in Nucleo iuris cōtrouerſi lib. 4. tit. 18. contr. ult.*
(c) *Les Oeuvres de M. Antoine d'Eſpeiſſes to. 2. dās le practique Criminelle p. 1. tit. 12. ſect. 2. art. 6. num. 3. du Larcin.*
(d) *Plin. lib. x. in epiſt. ad Traianum de Nicenſibus.*
(e) *Forner. Selection. lib. 11. c. 22.*
(f) *Baldus in l. 2. de rebus creditis n. 9.*
(g) *Iaſon in l. 41 ſ. quas vero DD. eod.*
(h) *Crauetta conſ. 141. n. 2.*
(i) *Moller. 4. ſemeſt. 2.*
(k) *Harpretta. ſ. 12 inſtitut. de furtis*
(l) *Chriſtophorus Crucius de indiciis delict. p. 3. c. 2. n. 79*
(m) *l. Obſignatione DD. de ſolutionib.*

gnare esse idem, quòd obsignare, & nihil aliud esse, quàm annulo claudere. (a) ed altrove così: *Signare illis sęculis iurisconsultorum, nihil aliud significat, quàm sigillare, vel signa cera ad obsignandas tabulas imponere.* (b)

Ne evvi tanto ignorante Vomo dell'antichità Greca, ò Romana, che vdito non abbia, che l'anello presso gli antichi in luogo della chiaue nõ ancora ritrouata seruisse: chiarissima testimoniãza ne fanno le parole di Apuleio. (c): *Sed ne fortè aliqui istorum, quos offers aureorum nequam, vel adulter reperiatur, in hoc ipso saculo conditas eos, annulo tuo prenota, donec altero die Nummulario presente cõprobẽtur. Sic inductus signauit pecuniã, &c.* E Gottifredo la parola del testo, *liberationẽ*, spiegãdo, così espone: *Adeo ut postea pecunia creditori pereat*, portã io il testo d'Africano nel lib. 8. delle questioni, ivi. (d) *si soluturus pecuniam tibi iussu tuo signatam, cũ apud Nũmularium, quo ad probaretur, deposuerim, tui periculi eã fore, Mela lib. x scribit:* e farsi la *Liberata* non è altro, che *liberationem contingere*. Nè può aver forza alcuna l'opposizione, che altri per avventura facesse, che nel luogo della Zecca, *tamquam in ęde sacra*, commesso sia il delitto: poichè essendosi già fatto privato il danajo *per liberationem*, è notissimo quello, che Marciano stesso n'insegna nel libro quinto delle Regole: *Diui Seuerus, & Antoninus Cassio Pesto rescripserunt, res priuatorum, si in ędem sacram deposita, subrepta fuerint, furti actionem, non sacrilegij esse.* (e) E di qui è, che Farinaccio ottimo criminalista disse, che mentre il furto di cosa non sacra fatto in Chiesa non è sacrilegio, *tanto minus quando furtum rei priuata sit factum in Palatio Principis.* (f)

Ora essendosi bastantemente provato, essere semplice furto quello, quando commesso sia da Santolo Spina, venir dobbiamo à divisare ciò, che del semplice furto han disposto le leggi.

Io non ritrovo legge veruna, nè di natura, nè delle Genti, nè Mosaica, nè Christiana, nè Romana, nè particolare di verun luogo, che all'Vomo già convinto di furto semplice, la pena di morte, ò quella, che il corpo affliggesse, in alcun modo ordinasse. Non di Natura, nè delle Genti, essendo quella delle Genti l'istessa, che di Natura, come in molti luoghi chiamò Cicerone la ragione delle Genti Diritto di Natura: *Omni in re Gentium consensio, ius natura* (g) *putanda: nam omnium consensus, natura ius est.* E Cajo, (h) e Paolo, (i) così parimente stimarono: poiche essendo per Diritto di natura proprio, e un patrimonio a tutti le cose tutte, &

Pervium cunctis iter,

Communis usus omnium rerum. (k)

Et incominciando poi la società umana à partire tra le famiglie i campi, ed i poderi, ed à formar Villaggi, e Città; principiò ancora il dominio delle cose con una natural possessione di esse, e chi preoccupate prima le auea, n'era padrone. Dal che nacque

(a) Salmas. contra Heraldum c. 15.

(b) Idib. c. 23.

(c) Apuleius Metam. lib. 10.

(d) l. 39. DD. de solut.

(e) l. Divi Severus DD. ad leg. Iul. Pe ulat.

(f) Farinac. de furtis, q. 166. n. 39.

(g) Cic. Tuscul. q. lib. 1. & lib. 2. de legib. Roscius Memorab. l. 2. c. 8.

(h) Caius in §. quod verò de iure natur. gentium, & civili.

(i) Paulus in l. 1. §. ult. & l. omnes, DD. de iust. & iure.

(k) Seneca Tragœus in Octauia act. 2.

nacque, che à poco à poco il mondo in proprietà passasse coll' occupazione (*a*) à guisa di un Teatro, del quale essẽdo comune à tutti ciascũ luogo, giustamẽte si può dire esser di chi prima l'hà occupato; (*) ancorche nõ sẽza risentimẽto fosse stato altrimẽte inteso da Papa Clemẽte: *Cõmunis usus omniũ debuit esse communis; sed per iniquitatem alius hoc esse suum dixit, alius istud, sic inter mortales facta est divisio.* (*b*) E togliere poi le cose in tal maniera acquistate, non era, che danno, ed ingiuria recare. Dal che si originarono le leggi ai Popoli per moderare non tanto gli acquisti, che per trattare, come conservar si potessero, ed osservarsi la giustizia, ed uguaglianza in tutti gli atti, ed in tutte l'altre azioni umane, ed indifferenti. E tanto maggiormente, quando esser vi possa il nocumento altrui. Chi è, che mai abbia dubbitato, che siccome ne' contratti dall'uso delle Genti introdotti per lo commerzio, e mantenimento della vita civile, non v'abbia ad essere qualche ordine, e regolamento, acciò l'uno non resti ingannato, e sopraffatto dall' altro: come per l'edilizio Editto, quando una cosa per se stessa viziosa si vendesse, ò che il compratore ne fosse più della metà dãneggiato, non abbiano à stimarsi di niuno valore, ed esistẽza tali contratti, ò almeno, che non abbiano à ridursi al giusto, ed al dovere? Così appunto le pene à sembianza de' contratti debbono avere la loro scambievole, e corrispondente giustizia, la quale secondo i Pithagorici, non era altro, che un cõtraccambio, ò un patire all'incontro il medesimo, detta da' Greci, τὸ ἀντιπεπονθός, cioè una eguale, e reciproca passione nelle pene, come riferisce Aristotele: *Reciprocam autem perpessionem jus esse, dicebant Pythagorici, ita autem vocabant, cum idem aliquis patitur, quod fecit, atque huc spectare illud Radamantis Carmen.* (*c*)

Εἴκε πάθοι τά κ' ἔρεξε, δίκη κ' ἰθεῖα γένοιτο

Tum fuerit lex justa, ferat si quisque quod agit.

E da Aristotele (*d*) stesso chiamata un'Arithmetica proporzione, ed analogica misura, che dee essere trà il misfatto, e la pena, che da Papiniano (*e*) nel libro delle diffinizioni, *sub nomine æstimationis*, fù appellata, quasi, che questa sia il prezzo, col quale stimare si dee il delitto: e per le nostre leggi civili, nõ è altro il delitto, che un contratto, che fà il reo colla pena, (*f*) ed una obbligazione colla legge del Principe, alla quale egli per la legge Regia si sottopose: perche siccome taluno vendendo alcuna cosa, ancorche particolarmente niente dicesse, s'intende obbligato à tutto ciò, ch'è naturale della vendita stessa: *Ita qui delinquit sua voluntate se videtur obligasse pœnæ;* (*g*) Imperocche il delitto non può non esser punibile, per lo che gl'Imperadori rescrissero: *Te huic pœnæ subdidisti.* (*h*) E Tacito riferisce, che essendosi congionta una Donna col servo, *in servitutem sui consensisse, quia id pœnæ in tales erat constitutum;* (*i*) E Nicola Efesio al 5. de Nicomachi di Aristotele: (*k*) *Est enim quodammodo datio,* & ac-

(a) *Hugo de Roy, de eo quod justum est tit. 5.*
(*) *C. 16. 3. de fin. di. 3*
(b) *Cap. dilectissimis 12. q. 1.*
(c) *Aristot. lib. 5. Ethicor. c. 6.*
(d) *Idem Arist. lib. eod. c. 5.*
(e) *Papinianus in l. Sanctio 41. DD. de pœnis.*
(f) *Lib. iv. institut. de obligat. quæ ex delicto nascuntur.*
(g) *Broeus lib. 4. instit. in princ. tit. de obligation. quæ ex delicto nascuntur.*
(h) *l. Imperatores, DD. de jure fisci, l. ult. Cod. ad l. Jul. Majestatis.*
(i) *Tacit. lib. XII annal.*
(k) *Ephesius in Aristot. lib. 5. Nicomach.*

& acceptio, in quibus consistit natura contractuum; nam qui res aut aliud quid furatus est, pro eo dat pœnas. E più oltre così favella: *Contractus a veteribus appellabantur non tantum qui mutuis conventionibus constant, sed & qua legibus sunt vetita*: e più nobilmente di tutti San Gregorio, (a) *tum peccatum, quam pœna contrahitur*. Con vna sola differenza, che ne' contratti, e controuersie ciuili appresso il Giudice non vi è luogo di compiacimento, e di clemenza, ne' giudizii criminali molto preuale l'indulgenza, e la grazia.

Nè dalla legge Mosaica fù stabilita altra pena, fuori di quella dell'altretãto, ò del doppio, ò del più, secondo i modi, e qualità, che alterauano il furto, come si legge nell'Esodo. *Si quis furatus fuerit bouem, aut ouem, & occiderit, vel vendiderit, quinque boues pro uno boue restituet, quatuor oues pro vna oue*: (b) come nè meno dalla Christiana legge viene altri obbligato, che alla sola restituzione della cosa furata, ed al risarcimẽto del dãno, e quãdo in giudizio conuinto ne sia, nõ è obbligato al soprappiù dalle leggi ciuili stabilito, ãcorche egli cõdennato ne fosse, e tanto meno alla pena del sangue, *Nam lex naturalis pietatis est*. (c) Anzi che per detto di S. Paolo egli è delitto, simili accuse riportare in giudizio: *Iam quidem omninò delictum est in vobis, quod iudicia habetis inter vos*. Ed era espressamẽte a' Christiani vietato altri accusare, come l'avuertisce Lattanzio: *Neq; accusare quẽquã crimine capitali iuste licebit*, (d) ed a' Veneziani espressamente è proibito per legge di quella Repubblica di potersi altri auãti de' Magistrati querelare, essẽdoui per tal causa gli Avvogadori in vece de gli Accusatori, ed in ciò esser superiore disse il Cardinal Cõtareni a quella de' Romani, i quali permetteuano così spesso, e frequenti le delazioni, e l'accuse, per la ragione, ch' essendosi offesa la Repubblica, e le sue leggi, per lo trasgredimento de' malfattori, ad essa spetti di conoscerli, e gastigarli. *Nam priuati officium est illatas sibi iniurias obliuisci*. (e)

E che tal'uno nõ solo alla restituzione tenuto nõ sia; mà ne meno pecchi, ò commetta furto, dissero tutti i Dottori, tanto Teologi quanto Giuristi, quãdo dalla necessità fosse astretto a prouvedersi di qualche cosa rubando. Lo che ben si conosce, e senz'altra proua, se la cosa rubata sia di piccol valore; imperocchè allora il bisogno fà, che ogni cosa comune si renda, e lo stato di prima si rinouelli, cioè, che coll'occupazione si trasferisca l'vso, e la proprietà della cosa; altrimente se alcuno in qualche modo impedisse, che altri in tal caso non sottraesse, violerebbe il diritto, e la ragione, (f) che tiene di torre la cosa, che la necessità avea resa comune: (g) poiche allora ragioneuolmente creder non si dee, che il contratti il Padrone, essẽdo per giustizia tenuto sovvenirlo; in modo, che le altrimente faccendo graue danno, ò morte ne seguisse, alla restituzione, egli obbligato sarebbe: perciocche limosina fare, egl'è più atto di giustizia, che di carità. (h) E Platone stimò le leggi della necces-

(a) *Diuus Gregorius Moral. lib. 25. cap. 9.*

(b) *Exodus 22. vers. 1.*

(c) *Valent. Beltbf. moral. introduct. ad Hug. Grot. lib. 2. c. 20. n. 16.*

(d) *Lactant. lib. 6. c. 10.*

(e) *Cardin. Contaren. de Rep. Venet. lib. 3.*

(f) *Florentius de Cocq. de iure, & iustitia cap. 6. sect. 4.*

(g) *Hugo Grot. de jure belli, & pac. lib. 2. c. 2. § 6. Gonzalez lib. v decretal. t. 18. de furtis c. 3.*

(h) *Lactant. diuin. institut. lib. 6.*

necessità dure, inalterabili, ed ad ogn'altra superiori : *Immo habet*, dice ei, *suas necessitas leges tam duras, vt nulla ei resistere possint, nec Deu seas queat violare:* (*a*) e l'Imperadore Valentino (*b*) rescrisse: *Nihil turpe, nihil vetitum credit esuriens, soli cura est, ut qualicumq; forte vivatur*, e presso Virgilio.(*c*)

Et duris urgens in rebus egestas.

E quanto al Diritto de'Romani, costoro non solamente mitigarono il rigore delle leggi de gli Ateniesi, ma anco delle Dodeci Tavole, e Decemvirali ugualmente, le quali avean ristretto il supplicio del ladro dalla morte alle verghe, e con tutto ciò fù raddolcita poi da'Pretori tal pena, i quali vollero in tutto, e per tutto temprare la durezza delle leggi antiche, serbando solamente l'acerbità ne'delitti grandi, che solamente eran perseguitati per via di accusazione, e per la forma de'giudizii, che appellavano pubblici: mà gl'eccessi, ed altri piccoli delitti, come il furto, e rapina erano perseguitati per azione civile, *injuriarum furti in duplum, &c. vi bonorum raptorum, in quadruplum*. Siccome leggiamo ch'al furto, così ne' primi documenti delle Istituzioni civili, (*d*) quanto in tutto il Diritto Comune, non essere stata assignata pena, che in alcun modo il corpo affliggesse, dove tutti gli Scrittori lo stesso approvano, intendendo tuttavolta parlare del furto semplice, che è il nostro proposito, senz'arme, e senza forza anzi occulto, e coverto per non cadere nella simil nota, per la quale disse Erasmo: *Iurisperiti ignorantes vim vocabulorum fures occidunt.* (*e*) Ecco ciò, che ne determinò Giustiniano in una delle sue Novelle : *Vt fures simplices, ne membri quidem abscissione puniantur: ii autem, qui cum armis, & violentia furantur, pœnis legalibus subdantur:* (*f*) E nell'Autentica ancora: *Sed pro furto, nec morietur, nec aliquod mēbrū abscindetur, sed aliter castigabitur* (*g*) Alle quali leggi corrispondono le lodevolissime leggi della Spagna, e particolarmente, quella, dove se n'assegna la ragione con queste parole : *Mas por razon de furto nō dee mattar, ni cortar miēbro,* (*h*) approvata da tutti i Dottori, che di quella menzione fàno, e dicon tal'esser di tutta l'Italia ātichissimo il costume: (*i*)bēche Saliceto,(*K*)e Giovanni Sichardo sian di parere, che per lo primo furto, l'esilio alle volte praticar si potrebbe, e questo anche ad arbitrio del Giodice. Et à mè, conforme à tutti è noto, che per alcuna altra sorte di furti [illegible] vi si dia l'estraordinaria cognizione dal medesimo Diritto Civile considerata, ed espressa, e conseguentemente maggior pena, ed alle volte quella di morte à donare si abbia, come quando fosse plagiario, balneario, ò di abigeato il furto, di peculato, di sacrilegio, ò d'altro con violenza, ed armi commesso : Onde Ciccrone, (*l*) orando per Milone disse questo essere il caso, nel quale vien permesso giuridicamente uccider colui, che la roba violentemente ne fura, dandoci il coltello l'istesse leggi alle mani, essendo più, che giusto, anzi necessa-

(a) *Plato de legibus.*
(b) *Imp Valent. Novell. 11.*
(c) *Georg. lib. 1.*
(d) *§. Furtum, & §. pœna manifesti instit. de oblig. quæ ex delicto.*
(e) *Erasmus in illud Thim. 3. hæreticum hominem, citatus à Florentio Cocq de iustitia. & jure c. 6. sect. 1.*
(f) *Nou. 134. c. ult.*
(g) *Aut. sed novo jure, C. de servis fugit.*
(h) *lex Hispan. citata à Laurent. Matthæu, & Sanz in tract de re crim. contron. 36. n 5.*
(i) *Farinacc. de furtis q. 167. n. 33.*
(k) *Salicetus in eadem Auth. sed novo jure nu. 6. & 7. Io: Sichardus ibid. nu. 11.*
(l) *Cic. pro Milone.*

neceſſario ,che la forza colla forza ſi difenda: poiche allora,come s'è detto, non meno alla roba, che alla perſona ingiuria ſi réde, e la tranquillità della Repubblica ſi turba, e confonde.

E quantunque per dar rimedio à tanto male dall'Imperador Federigo foſſe ſtata pubblicata legge, circa l'anno 1225. che per ſoli cinque ſoldi rapiti la punizione di morte aſſolutamẽte ſi daſſe; (a) pure fù ſtimata troppo ſevera, ed atroce, e non men crudele, che avara l'anima di Federigo, il quale volle, che'l danno di pochi ſoldi colla morte ſi rifaceſſe. Ed Accurſio, che à ſuo tẽpo vivea, e le leggi civili chioſava, (b) non ebbe ritegno veruno di confeſſarla per troppo dura, in dubio ponendo ſe foſſe veramente legge. (c) Anzi vi fù più d'uno, che diſſe, che per l'aſprezza di tal legge egli foſſe ſtato giuſtamente rimoſſo dall'Imperio, e più, che giuſte foſſero le cenſure contro di lui pubblicate (d) come perſecutore della Chieſa, e che degnamente, e con prodizione dovuta ad un Tiranno foſſe ſtato perſeguitato di veneno dal maggior ſuo amico Pietro delle Vigne, e dal proprio ſuo medico, che gli avean preparato, (benche infelicemente ne traeſſero l'uno la carcerazione, e l'altro la morte,) e poi morto pur di veneno, che gli diede il proprio figlio Manfredi, il quale altresì avvelenò Corrado figlio del medeſimo Federigo, e la ſua progenie in Corradino miſeramente ſi eſtinſe: e che gli Vfiziali, che eſſeguirono la detta ſeveriſſima legge, non videro propagata la loro proſapia: e colla diſuſanza poi eſſer tal legge ſtata totalmente caſſata, atteſtano molti Dottori, che ſucceſſivamente viſſero, ed eſpoſero la ſuddetta legge. (e) E pure non era, che contro gl'aſſaſſini, e pubblici ladroni, che ſpeſſo colle loro ruberie infeſtavano il Regno, il che ſi dimoſtra dall'eſſerſi regiſtrata ſotto il titolo de' violatori della pubblica pace. (f)

Nell'anno poi 1272. dal Rè Carlo Primo d'Angiò, fù per legge ordinato, che il ladro di coſa, ch'al valore d'un'Auguſtale, anzi meno agiugneſſe foſſe fruſtato, col marchio in fronte ſegnato, e per la Provincia tutta bandito, & ove il prezzo della coſa rubata, il pregio d'un'Auguſtale avanzava, la mano perdeſſe, e quando l'oncia ſormontava, ancorche con più, e minimi furti, a morte ſi condannaſſe: (e pure l'Auguſtale non era, che la quarta parte di un'oncia, (g) e l'oncia, che di ſoli ſei ſoldi. (h)

Or qui conſiderar conviene, quale delle ſuddette due ſeveriſſime leggi ſia la più aſpra, ed acerba, quella dell'Imperador Federigo, ò pure queſta del Rè Carlo d'Angiò: benche vi foſſe Dottore di grave autorità, che l'una, e l'altra diſapprovaſſe, ed avvertiſſe, che ſimili ſtatuti oſſervare non ſi doveſſero. (i)

Egli è coſa chiariſſima, che l'Imperador Federigo diſponeſſe contro coloro, i quali rapivano fino alla valuta di cinque ſoldi, ed il Rè Carlo contro di coloro, i quali rubavano fino alla ſom-

B ma

(a) §. ſi quis quinque ſolidos feudor. tit de pace tenenda

(b) Friderici temporibus iura ciuilia gloſſabat Accurſius in anno Dom. 1225. ut gloſſa dicit, & Angelus in l. in cauſis, C. de accuſat.

(c) Accurſius in §. iniuria feudorum de pace tenenda inter ſubditos, &c. in fine.

(d) Pariſ. de Puteo in tract. de ſindic. verbo paritas officii c. 1. n. 5. Neuizanus in ſylua nuptial. lib. 1. n. 69.

(e) Io: Frider. Schmidii Conſil. Argentorat. 66.

Bald. in d. § ſi quis quinque ſolidos n. 1. & in Aut. ſed nouo iure poſt numerum primum. C de ſeruis fugitiuis.

Addentes ad Iul. Clari ſentent. lib. 5 §. furtum nu. 7.

(f) Peguera deciſ. 27. num 4. Georg. Hornius in. Hiſt. nat. & ciu. lib. 3. c. 20.

(g) Du Freſne gloſſarium.

(h) Nempè enim ſeptuaginta duos ſolidos in libram auri, & ſic ſex in unciam accepto ferri voluit. Iac. Gothofredus in C. Theodoſ. lib. 10. tit. 24. de oblatione votorum ta l. pro imminutione, fol. 451. col. 1.

(i) Boerius deciſ. 316. n. 7. Couarruuias lib. 2. c. 9. num. 8. Farinac. de furtis, q. 166. n. 41.

ma di soldi sei, de'quali l'oncia si componeva: mà volea, che alquanto si superasse. L'Imperadore non deliberò cosa veruna per lo furto del valsente di un'Augustale, forse, come cosa, che pena non meritasse, ed il Rè tanto stizzossi per simil somma, fino alla frusta, e bandimento per la Provincia, e col marchio in frõte ad un'Vomo libero, e Christiano, e l'Augustale trapassando si tagliasse la mano. L'Imperadore a i ladronecci pubblici, e'l Rè à i furti semplici, e privati provide: e pure non meno i Dottori, che gl'Istorici di quel tempo, e dopo, tanto adiransi contro l'Imperador Federigo, facendo divinazioni, e giudizj: e niente contro il Rè Carlo, quando di Federigo non è da creder tanto male avere amministrato le cose dell'Imperio, nè tanto crudele essere egli stato, quanto crudelissimo fù Carlo contro del figliuolo del Rè Mãfredi, il quale fè perire nelle carceri, e cõtro Corradino figlio di un Rè, nipote d'un'Imperadore, unico germe, ed ultimo fiato della Casa Sueva, giovinetto poco più di sedici ãni, che in pubblico Teatro, e sopra un funestissimo palco, con processo di giustizia apparente in sua presenza fece decapitare: dall'altra parte la legge di Federigo, fù meno acerba, perche in causa di assassinio, e quella di Carlo più severa, perche in causa di furto, e pur quella fù posta in disuso, come tiranna, e questa alle volte, come più benigna praticata. In somma, siami lecito dire; ò che quei Dottori, che chiosarono il Capitolo, ò per meglio dire, l'orrido Capitolo del Rè Carlo, non sapevano, che l'oncia di soldi sei si cõponesse: ò pure, che fossero così tenaci, ed avari, che stimassero tanto l'avanzo di un soldo nella legge di Carlo sopra quella di Federigo. Troppo piccol compenso in vero al valore della vita di un Vomo!

Siami parimente lecito di dare un'interpetrazione sopra il Capitolo del Rè Carlo, da altri non tocca, ò se considerata, almeno non iscritta ancora: e si è, ch'essendosi in esso Capitolo disposto, che quando il furto trapassasse il prezzo dell'oncia à morte si condennasse il ladro; qual prezzo dell'oncia ad osservare si abbia; se quello nel tempo, che allora correa, il qual'era di soldi sei, ed ogni soldo appo noi chiamati ducato, che fù inventato da Roggiero Rè di Sicilia, non prima dell'anno 1140., conformandosi cõ la Romana moneta, (a) come rescrissero gl'Imperadori Valẽtiniano, e Valente, (b) stimãdosi allora la libbra dell'oro per soldi settãta due, à ragione di soldi sei per oncia; (c) ò pure il comune, ed usitato valore d'oggidì, che è assai più soprabbondante, e maggiore, fino alla somma, e più di ducati sedici l'oncia.

Qui pare, che non sarebbe necessario di allegare altra prova, e ragione, che questo medesimo d'averla allegata, poiche ogn'un sà, che se ne'contratti civili i pagamenti si hanno à fare di moneta corrente in tempo, che far si debbono, e non di quella, che valea in tempo del contratto, pure in qualunque modo si fosse, ò

(a) *Du fresne glossarium in verbo ducatum.*
(b) *l. quotiescumq; Cod. de susceptoribus.*
(c) *Cravetta cõs. 314 in fine. Addentes ad Iulii Clari sentent. lib. 5. § furtum, lit. E.*

in tem-

in tēpo del contratto,ò del pagamēto per un debito,che presentemente quì si facesse,dove nō vi è dubbio d'altra mutazione di moneta aversi à pagare, se non della corrente; così eziandio con questa la pena a soddisfare si aurebbe, essendo certissimo come è detto, che'l delitto non sia altro, che un contratto, che fà il Reo colla colpa, e colla legge del Principe, ed ora commettendosi, ora fà,ch'il contratto oblighi,e l'obbligazione succeda. Or chi sarà,che dubbitar possa, ch'il prezzo dell'oncia,non abbiasi ugualmente à considerare nel tempo, nel quale al delitto la pena s'impone: *In contractibus, vel quasi practiè attendi debeat tempus, quo contracta est obligatio*, (a)

Oltre che,nel caso,che vno statuto disponga, che certa somma si paghi per tal delitto, si hà da Dottori, i quali sono discesi a dissaminare particolarmente tal controversia; de'quali basterà allegare frà gl'antichi Speculatore, (b) e fra i moderni Fenzonio ne' Commentarii, che egli fece sopra gli Statuti di Roma, (c) dove confessa auer luogo,tanto ne gli Statuti, i quali dispongono cose ciuili, quanto criminali, quando si viene all'atto della soddisfazione, e spezialmente, che si abbia à stimare il valore nel tempo, che si commette il delitto,e non quando fù pubblicato lo Statuto. E ciò per le ragioni dal medesimo Speculatore,e poi da Romano recatene: (d) imperciocchè parlando per sempre,e per l'auvenire ogni statuto, sempre mai,e per ogni tēpo par,che parli,e disponga,ed allora più,che l'occasione, e'l delitto succede, (e) come se di bel nuovo lo Statuto si ristorasse, e perciò ad accomodare si abbia colla mutazione delle cose,e della medesima moneta, e questa mutata mutarsi con quella istessa ogni volta il medesimo statuto, (f) e maggiormente allora,che di pene à causa di delitti si trattasse, dovendosi quelle benignamente à favore del Reo sempre più interpetrare,ed è opinione di tutti comune.

Mà vegniamone à miglior prova di grazia. L'insinuazione, che presso gl'antichi era un'atto di pubblicazione, e di testimonianza,che si faceva avanti il Magistrato, quando la donazione una certa sōma avanzava, se ora a praticare si avesse, ò altra ugual legge Romana,che somigliante cosa ordinasse, qual prezzo aurebbe à tassarsi, quello,ch'in quel tempo in Roma correa, ed à noi incognito, ò almeno difficile à calcularsi per la sua varietà, ò pure quello di oggi? Dirallo meglio di mè il dottissimo, e savissimo Sig. Consigliere D.Fulvio Caracciolo,che me l'insegnò.

È dūque vero,che le cose tutte hanno auuto sempre mai una certa varietà,ed incostanza ne'prezzi,i quali secondo l'abbondanza, e penuria d'esse, hor' avanzate si sono, hor diminuite di stima: *Pretium cuiuscumque rei pro tempore est*: (g) et aumentandosi, e scemandosi il valore delle monete,or si accrescon, or si sceman di pregio le cose:onde gl'Imperadori pel soldo così rescrissero. (h) *Pro imminutione,quæ in æstimatione solidi fortè tractatur, omniū*

quo-

(a) *Fachineus cōtrou.jur.lib.2.c.20 l.si voluntate, C.de rescind.vendit.*

(b) *Speculator tit. de obligat & solut. 3. §. nunc aliqua, sub n.9.*

(c) *Io:Ba.Fenzonius in Statut Vrbis de verbor. & rer.signif c.197.fo. 577.col.1.nu.203. cum seqq.*

(d) *Roman. cons. 173.n.1.*

(e) *l. Arrianus C.de hæreticis.*

(f) *Mutata pecunia intelligitur ad nouam mutationem mutata constitutio per textum in l.penult.C.quæ admitt. & in l.unica, §. 1. C de rei uxoriæ act. Cornius cons. 177.n.71.lib.2.*

(g) *Sen. lib. 6.de benef.c.15.*

(h) *Gothofredus in tit de oblatione votorum 24. lib.7.*

Quoque pretia specierum decrescere oportet, come all'incontro dandosi maggior valore al soldo, crescon di pregio le cose, valevole essendo l'argomento pe'l sentimento contrario.

E quanto poi fosse stimato il soldo, un'Augustale, ò un' oncia di oro al tempo di Federigo, e di Carlo, ricorrer dobbiamo alle notizie più certe dell'Istorie di quell'età, che prontamente possono venirmi à memoria. Io mi ricordo d'aver letto, che a i tempi del medesimo Federigo, era così preziosa, e rara la moneta d'oro, e di argento, che per istretta, e penuria provegnente dalle guerre, ch'in Italia bollivano, egli ordinò l'impronta di certa spezie di cojame per lo valore d'un (a) Augustale (sconvenevol cosa nel vero, per aver tolto il pregio ad una moneta di oro degl'Imperadori dell'Occidente, e co'l nome di Augusto decorata.) (b) Chi legge, ritroverà ancora, ch'a' quei tempi valea non più, che un carlino il tomolo del grano, come una volta in Roma à simil ragione, e per la medesima causa Varrone narra essersi comprato il Moggio del Farro. Veggiamo parimēte cōstituiti ne'tēpi andati nella nostra Città cēsi di piccola quātità, ed ancor vēdute case, poderi Terre, Castella, e feudi per tenue sōma, ch'ora per avventura rendon di frutto ogn'anno ciocche furon comprate una volta di sorte. E che sia accaduto lo stesso a giorni di Carlo, per essere scorso frà esso, e Federico poco spazio di tempo, e di soli anni quaranta; par che dubbitar non si possa: tanto maggiormente, che sussegūedo Alfōzo dopo cēto settāt'āni, pur questi ebbe à chiedere in soccorso dal Sindico della nostra Città, mentr' egli in Roma dimorava, la somma di soli cento trenta ducati. (c) Leggesi parimente nell'Archivio de'Canonici Regolari di Napoli, che il Duca di Calabria figlio del medesimo Alfōzo nel dì festivo del Salvadore, che in detta Chiesa si celebrava, diede di sua parte un ducato per maritagio d'una donzella povera, come se fosse quella stata notabil liberalità di un figlio di Rè. E chiunque consideratamente osserva le scritture antiche, vi troverà, che le doti stimate doviziose, ed usate darsi da Donne nobili, non eccedevano la somma di un migliajo di docati, il quale però, se oggi tenue ci appare, era non di meno allora quel migliajo valevole a sostenere questi stessi pesi del matrimonio, che oggi con la somma di diece migliaja si sostengono, e per dir così ora equivalente a questi; sola cagione, perche il mōdo languiva per la scarsezza dell' oro, e dell'argento; nè il Colombo ancor l'Indie à noi scovverte avea: per la qual cosa il soldo, l'Augustale, e l'oncia di oro, così al tempo di Federigo, come di Carlo, e successivamente per molti, e molti anni erano in maggior pregio di quel, che sono, e cōseguentemente meno comprovasi à proportione la roba.

E se bene poi ne'secoli più bassi, & a noi più vicini ritenne l'oncia qualche spazio di tempo ne'contratti il prezo immaginario di ducati senà fine di tor via le cōtroūersie, perche à poco a poco anua-

(a) *Annaus Robertus rer. judic. lib. 1. cap 16.*

(b) *Du Fresne glossar.*

(c) *L'Abb. Giustiniani nelle lettere vol. 1. fol. 161.*

andavasi sollevando l'oro di stima, fù quella in tutto, e per tutto disusata d'apporsi più ne'contratti, e rimasta solo ne'mandati penali, come alle volte ancor oggi per vna certa formula antica, tramandataci dà Vvissigoti per le multe pecuniarie praticate si vede (a) Ma, che l'immaginario prezzo abbia ad avere luogo, e forza ne i delitti, non vi è legge, che lo disponga: (b) ed i misfatti, perche sian reputati tali nelle communità ciuili, non basta immaginarli, ò tentarli, ma bisogna finalmente eseguirli, non essendo frà noi delitto il pensiere malo, e scellerato; mà solamente al cospetto d'vn'Dio, che col pensiere cresse il Mondo, ed assolutamente l'Vomo creò, colla sua mano, e col fiato, acciocche l'Vomo Iddio non si facesse sopra l'altro Vomo.

(a) *Du Fresne Gloss.ar.*

(b) *Reusner. lib. 2. decis. 21.*

Ma à fine, che non paja, che tal mia Interpetrazione non sia auvalorata di dottrina, e di autorità specialissime, adduronne vna, se non sopra il medesimo Capitolo, sopra vna somigliante legge dell'Imperadore Carlo Quinto, per la quale fù stabilito negli stati della Fiandra novellamente allora acquistati, e per l'occasione delle guerre, che colà ancora bollivano, nelle quali sogliano essere strettissime, e più severe le leggi; che per lo furto di cinque soldi, ò sian ducati, secondo quella dell'Imperador Federico a morte si cõdẽnasse il Reo: e cadendo sotto la penna di Benedetto Carpzovio Consigliero Elettorale della Sassonia, allora, che ei scriveva nella materia di furto nella sua pratica criminale, l'Interpetratione sopra la medesima costitutione dell'Imperadore Carlo Quinto, per qual spezie di soldi auesse auuto ad intendersi, mẽtre ve n'era di diverse qualità, di valore differente, inferiore, mezzano, ed alto; fù di parere doversi intendere del più alto, e dell'ottimo, e conseguentemente di quello di maggior valuta, che era il soldo dell'Vngheria, (c) e non de gli altri inferiori di prezzo, coll' autorità incontrastabile di Vvessembecio, di Bocero, di Eigio, di Mollero, e di altri. Anzi, che se per avventura il soldo fosse stato aumentato di prezzo; quello di maggior prezzo douersi osseruare. Ecco le parole preziosissime del medesimo Carpzovio (d) puntualmente trascritte: *Si enim ex cõmuni, & vsitato vsu pluribus grossis extimetur (Solidus, siuè ducatus), & valor istius crescat, vtique & in dictanda pœna suspendi respectum vsitati valoris habendum, nec laquei supplicium, nisi furti estimatio communem istum valorem quinque ducatorũ excesserit, Furi imponendum esse dixerim. Summi enim valoris rationem hoc loco habendam esse, tam aquitas, & benigna interpretatio in odiosis suadet, quam practica quotidiana testatur.*

(c) *Bened. Carpz. in praxi crimin. p. 2 q. 78. n. 25 & 29.*

(d) *Idem Carpz. ibid. n. 32.*

E finalmente tutto ciò si conosce dal medesimo Capitolo del Rè Carlo, che distribuì, e diede varietà di pene alla varietà della quantità del furto, considerando l'Augustale più, ò meno, come l'oncia, e sopra l'oncia; così questa, ò il valore della cosa furata variandosi, par che variar si debba la pena, e fù osserva-

zione dell' antichissimo Addente al suddetto Capitolo il prezzo del soldo spiegando, quando ei disse; *Et nota, quod ex pretio rerum maiori, vel minori, maior, vel minor pena statuitur.*

Questo, è quanto hò potuto malamente raccorre in breue tempo, e in pochissimi giorni, per la difesa destinatami da questo Clementissimo Tribunale à favore del miserabile Santolo Spina: Questo è il delitto, che si pretende ch'egli abbia commesso per tutto il corso della sua vita. Questo è l'vnico, e sempliee furto di pochi carlini, del quale vien' egli accusato, che ogn'altro bisognoso frà il vomito di quel sacco; e quell'improvviso accidente, frà la solitudine di quella stanza, e lo splendor di quell'argẽto, stimolato dalla facilità, ed occasione, dalla confidenza, dalla povertà, e considerandola poca somma, ne sarebbe stato quasi spinto à nasconderli, ed a rubarli; furto assai meno dell'oncia, nè altrimente provato, e pur troppo purgato quando fatto l'auesse, per le miserie tanto tempo sofferte nell'orrore delle carceri. Resta solo, che preghi Voi benignissimo Sig. Regente, e pietosissimo Sig. Avvocato Fiscale, che col vostro animo grande, e gentile gode, e più in assolvendo, che in cõdannando, come anco ne prego riverentemẽte quest'umanissimi miei Signori Presidẽti a supplire colla loro pietà ciò, che forse è mancato d'innocẽza allo Spina, ed à mè certamẽte di valore, e più per l'onore del vostro comandamẽto, che per lo mio in auerlo vbbidito, ed à restituire ad vn giovinetto la libertà, alla Moglie il Marito, al Padre il Figliuolo, alla Patria un Figlio, ed al Rè vn Vassallo.

Giuseppe Valletta.